

Risposte ai quesiti interpretativi formulati dai Comuni in merito all'applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 9 in data 5 gennaio 2011 in materia di "Individuazione delle aree e dei siti del territorio regionale non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici ed adeguamento della disciplina regionale in materia di energia e di ambiente mediante la definizione di criteri per la realizzazione degli stessi impianti, ai sensi dei paragrafi 17 e 18 del decreto interministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)".

Quesito 1)

"Nel deliberato relativamente agli impianti a terra, per quanto riguarda le esclusioni si parla di "...terreno non infrastrutturato...", si richiede di chiarire cosa si intende, al fine di evitare interpretazioni soggettive e poca chiarezza per i cittadini";

Con il termine di "terreno libero non infrastrutturato" si intende un terreno non edificato, non pavimentato (es. un parcheggio), non occupato da strutture e/o infrastrutture (fuori terra).

Si sottolinea che non è ammissibile asportare infrastrutture preesistenti, sostituendole successivamente con un impianto fotovoltaico, in quanto in assenza delle predette infrastrutture il terreno ritornerebbe ad acquisire le caratteristiche di "terreno libero non infrastrutturato" precludendo quindi la possibilità della suddetta installazione.

Si precisa, infine, che nella suddetta definizione non si considerano le "opere infrastrutturali" puntuali o lineari che eventualmente possono attraversare il suddetto terreno (es. opere interrato quali fognature, acquedotti, linee elettriche, ecc.).

Quesito 2)

"Nel deliberato sono citati "...impianti fotovoltaici mobili...", si richiede un'elencazione esemplificativa delle possibili";

Si sottolinea che il concetto di "impianti mobili comportanti quindi strutture rimovibili in qualsiasi momento e prive di ancoraggi fissi al terreno" si riferisce anche a tutte le infrastrutture accessorie all'impianto (quindi non vi devono essere cabine di trasformazione o altre opere accessorie fisse).

Oltre al concetto di "mobilità immediata" delle infrastrutture connesse all'impianto, gli "impianti mobili" sono correlati anche ad attività temporanee (es. cantieri, tramuti, ecc.), quindi ad esigenze di utilizzo limitate ad un determinato periodo di tempo.

In questo senso gli impianti cosiddetti "ad isola" (non collegati alla rete elettrica) che possono essere "smontati" periodicamente (es. nella stagione invernale), se connessi ad

attività ripetute nel tempo e se ancorati al terreno, non possono essere considerati quali “impianti mobili”.

Si precisa, infine che “*gli impianti fotovoltaici mobili*” sono stati esclusi dai criteri di localizzazione in quanto per loro stessa natura sono di ridotte dimensioni, funzionali ad esigenze di autoconsumo e non afferenti ai vincoli presenti sul territorio (ambiti inedificabili o tutela ambientale)

Quesito 3)

“Nel deliberato si parla di “...aree compromesse dal punto di vista ambientale...”; si richiede, anche in questo caso, di fornire un chiarimento, al fine di evitare interpretazioni soggettive”;

Si premette che risulta difficile fornire un’interpretazione univoca e stabilire a priori un elenco esaustivo di tipologie di aree “compromesse dal punto di vista ambientale”, e che quindi situazioni dubbie dovranno essere valutate “caso per caso” (in relazione alla destinazione d’uso dell’area interessata); tuttavia si ritiene opportuno puntualizzare alcuni aspetti:

- A) le aree compromesse dal punto di vista ambientale devono presentare caratteristiche dimensionali di una certa entità (non può cioè considerarsi tale un singolo terreno agricolo incolto) e caratteristiche di irrecuperabilità per altri usi;
- B) l’eventuale installazione di un impianto fotovoltaico in aree compromesse dal punto di vista ambientale deve configurarsi come intervento funzionale al recupero delle aree medesime (ed in questo caso già inserito all’interno di progetti di riqualificazione);

In questo senso si precisa che la “compromissione dal punto di vista ambientale” deriva da pregresse attività antropiche che hanno arrecato “pregiudizio ambientale” ad una determinata area; pertanto, la definizione di “aree compromesse dal punto di vista ambientale” non è attribuibile a terreni marginali, non sfruttabili per usi antropici (es. terreni naturali non utilizzabili per l’agricoltura) o che hanno perso l’idoneità per i suddetti utilizzi (es. per abbandono) e che quindi stanno nuovamente evolvendo verso condizioni di naturalità.

- C) l’installazione di un impianto fotovoltaico non deve in alcun modo andare a sovrapporsi e interferire con attività già in atto (es. aree con attività di cava in esercizio).

A titolo puramente esemplificativo, fatta salva una specifica valutazione di idoneità “caso per caso” si possono citare come ascrivibili alla categoria di aree compromesse dal punto di vista ambientale le seguenti situazioni:

- aree industriali abbandonate e non riqualificate;
- cave (o discariche) dismesse per le quali non è previsto un progetto di recupero.

Inoltre, ad ulteriore puntualizzazione del significato che si intende attribuire alle “aree compromesse dal punto di vista ambientale” si ricordano anche i seguenti criteri elencati nel *decreto interministeriale 10 settembre 2010 (linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)*, laddove nella Parte IV, punto 16, lettera d) si elencano tra i requisiti per una potenziale valutazione positiva di un progetto le suddette caratteristiche: “*riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield) tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati,...*” ecc.

Si sottolinea che nelle valutazioni di conformità “caso per caso” degli impianti con le suddette “linee guida” e nei successivi procedimenti autorizzativi previsti dalle norme di settore, sarà sempre effettuata una valutazione complessiva dell'impianto, comprensivo quindi anche di tutte le opere accessorie (es. collegamento alla rete elettrica, eventuale cabina di trasformazione, eventuale viabilità di servizio, ecc.).

A questo proposito va esplicitata la possibilità di ricorrere, nelle valutazioni "caso per caso", a "richieste di parere preventivo" che il cittadino può rivolgere alla struttura (regionale o comunale) competente e responsabile del procedimento, che richiedono adempimenti tecnici minimi (inquadramento planivolumetrico dell'opera). E' evidente pertanto che la risoluzione di casi dubbi non comporta la presentazione di elaborati complessi e onerosi e può essere affrontata in tempi brevi.

Quesito 4)

“Con riferimento ai punti precedenti le ipotesi di lavoro potrebbero riguardare da una parte fornire una definizione tecnica asettica e assolutamente oggettiva, dall'altra permettere ai Comuni la perimetrazione attraverso la redazione di un regolamento comunale che preveda la zonizzazione del proprio territorio, al fine di garantire comunque uno sfruttamento di risorse rinnovabili compatibili con il territorio. E' auspicabile definire gli eventuali spazi di manovra degli enti locali nell'individuare la politica di sviluppo delle FER sul proprio territorio”.

Si ricorda che il decreto interministeriale sopraccitato, da cui deriva anche l'individuazione delle aree non idonee regionali, non permette la definizione di una specifica zonizzazione per lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili di cui trattasi, ma unicamente la fissazione di criteri di esclusione da parte delle Regioni (cosa che è stata fatta dalla Regione mediante la DGR 9/2011).

Resta comunque in evidenza l'eventualità del "censimento", da parte dei Comuni, delle aree compromesse, suscettibili di installazione di impianti con potenza compresa tra 5 e 20 Kw, per il quale risulta opportuno un approfondimento giuridico in ragione dei recenti orientamenti della giurisprudenza e della dottrina.

Quesito 5)

“Nel deliberato si parla esclusivamente di aree e terreni; si richiede un chiarimento in merito, in quanto non è chiaro come ci si debba comportare nel caso in cui un ente o un

privato voglia installare un parco fotovoltaico oltre l'autoproduzione su opere di difesa generica (ad esempio terrapieno ecc.), fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalla delibera per gli ambiti inedificabili”.

Si ritiene che l'eventuale progettazione di impianti installati su opere infrastrutturali (comprese anche eventuali opere di difesa generiche), non potendo essere ricompresa nelle categorie di impianti realizzati su terreno, possa essere valutata “caso per caso”, fatta salva la presenza di ambiti inedificabili che ne escludano a priori la realizzabilità, e l'acquisizione dei pareri ambientali previsti dalle norme di settore;

Esulano dalle suddette categorie opere connesse ad interventi di sistemazione agraria (es. terre armate), nel qual caso si considerano le caratteristiche di “terreno agricolo” dell'area nel suo complesso.

Quesito 6)

“Nel deliberato non sono definite le eventuali esclusioni per interventi promossi da enti pubblici quali Comuni, Regione e Comunità montane, anche attraverso il coinvolgimento di privati, soprattutto per gli impianti che oltrepassano i limiti di autoproduzione”;

Si sottolinea che i criteri di esclusione definiti a livello regionale sono da ritenersi validi a prescindere che trattasi di iniziative pubbliche o private (pertanto sono validi anche per impianti promossi da Comuni, Comunità montana e Regione);

Quesito 7)

“Nel deliberato non è chiaro come, in assenza di autorizzazione della Sovrintendenza, si possano installare gli impianti fotovoltaici su area libera al solo fine di poter soddisfare i requisiti minimi di legge che impongono l'installazione obbligatoria di fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile”.

Si ritiene che nella situazione prospettata gli impianti possano essere posizionati anche nei terreni limitrofi all'edificio purché non eccedano il principio di autoproduzione così come definito dalle Linee guida in oggetto.

Quesito 8)

“Nel deliberato si escludono i terreni che hanno beneficiato di provvidenze relative ai PSR; a tal proposito, si evidenzia la difficoltà nel certificare quali terreni rientrino in tale casistica”;

Si chiarisce che tra le provvidenze citate sono compresi anche i premi previsti nell'ambito dell'indennità compensativa e dei pagamenti agro-ambientali.

La disposizione deriva da una specifica scelta effettuata di concerto con l'Assessorato agricoltura volta alla tutela dei suddetti terreni agricoli.

I Comuni, attraverso il portale "Partout", possono visualizzare le particelle che hanno beneficiato di indennità compensativa o di pagamenti agro-ambientali. Per quanto riguarda gli altri aiuti di natura "strutturale", si rimanda ad un esame "caso per caso" presso gli uffici competenti del Dipartimento agricoltura.

Gli uffici regionali competenti in materia di agricoltura, in accordo con quelli in materia di sistema informativo territoriale, avranno cura di porre in atto le azioni necessarie per rendere disponibili nel "Sistema delle conoscenze territoriali" le relative informazioni.

Quesito 9)

"Nel deliberato non si citano le distanze degli impianti a terra dagli edifici, dalle strade e dai confini, sarebbe quindi auspicabile fornire una definizione puntuale delle suddette distanze, in quanto il problema avrà ricadute dirette (ad esempio sulla sicurezza stradale, come il rispetto del codice della strada; sull'edificabilità delle aree, come l'insorgere di coni d'ombra e altro)";

Per quanto attiene alle suddette problematiche si rimanda alle normative inerenti alle fasce di rispetto stradali.

Quesito 10)

"Nel deliberato si fa riferimento alla soglia di autoproduzione, occorrerebbe definire la modalità di certificazione/dichiarazione di tale soglia".

Si ricorda che il documento in oggetto ha definito quale "autoproduttore" "la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio" utilizzando la definizione ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

Per quanto riguarda le modalità di definizione di tali soglie si sottolinea che sarà compito del proponente l'impianto dichiarare la potenzialità dello stesso e il fabbisogno energetico della propria attività.

In ogni caso si precisa quanto segue:

Individuato il fabbisogno di energia elettrica, espresso in kWh/anno, sulla base di quanto riportato dalle bollette elettriche degli ultimi due anni (se presenti) o in base ad una stima effettuata considerando i carichi elettrici previsti (tenendo pertanto conto del tempo di funzionamento medio giornaliero degli apparecchi utilizzatori) l'impianto in oggetto potrà

essere dimensionato in modo che il rapporto tra il fabbisogno stesso e la produzione media annua sia superiore a 0,7.

Quesito 11)

“Sarebbe opportuno fornire indicazioni sulle sottostrutture e sull’altezza delle stesse, ad esempio dei montanti portanti e della loro tipologia (per gli impianti a terra)”.

Le “linee guida regionali” non hanno avuto come obiettivo la fissazione di criteri di progettazione per gli impianti. Indicazioni tecniche e progettuali saranno previste nei regolamenti edilizi comunali (a seguito della predisposizione del nuovo “regolamento edilizio tipo”) per quanto riguarda gli impianti non soggetti all’autorizzazione unica, mentre per gli altri impianti specifiche valutazioni progettuali saranno svolte “caso per caso”.

Quesito 12)

“In merito agli impianti fotovoltaici relativi alle aziende agricole, sarebbe opportuno definire le distanze tra i fabbricati dell’azienda e l’impianto fotovoltaico, in quanto alcuni uffici tecnici ritengono che gli impianti di autoproduzione debbano essere direttamente collegati all’azienda”.

Si ritiene che tale concetto sia già espresso chiaramente nella dizione stessa utilizzata nelle “Linee guida” laddove si parla di “*terreni nelle immediate vicinanze delle abitazioni o delle strutture produttive*” nel caso di aziende agricole.

Si ritiene implicita in tale definizione (sebbene si possa valutare di esplicitarla meglio), la seguente caratteristica: “*laddove tecnicamente fattibile*”, considerando anche gli aspetti di natura economica e di efficienza dell’impianto.

Quesito 13)

“In riferimento agli impianti a terra oltre i limiti di autoproduzione, si ritiene fondamentale determinare puntualmente gli adempimenti relativi allo smaltimento a carico dei gestori, obbligando gli stessi alla firma di convenzioni (utilizzando schemi di convenzione tipo) a tutela degli interessi comunali e di polizze fideiussorie”.

Si condivide l’esigenza di misure di tutela volte al ripristino ambientale dei luoghi successivamente alla dismissione degli impianti (anche in considerazione delle attuali problematiche legate allo smaltimento delle componenti tecniche dei suddetti impianti).

La Struttura regionale competente (Direzione energia) ha confermato che, in applicazione delle “Linee guida nazionali”, con la procedura di “autorizzazione unica” sono già previste forme di tutela finalizzate a tale fine (quali vincoli di ripristino mediante stipula di polizze fideiussorie, ecc.);

Si ritiene, in base a quanto previsto dalle “Linee guida nazionali”, anche per gli impianti (a terra) inferiori a 20 kw (quindi non soggetti a procedura di autorizzazione unica), che i Comuni possano prevedere l’applicazione delle suddette forme di tutela. In effetti, la lettera j) del punto 13.1 del decreto interministeriale fa espresso riferimento alla cauzione in favore dell’Amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino in luogo del soggetto inadempiente.

Quesito 14)

“Sarebbe auspicabile, inoltre, al fine di preservare l’inquinamento da linee elettriche, imporre agli enti gestori e ai distributori la realizzazione di linee di collegamento alle cabine di distribuzione, esclusivamente in interrato”.

Anche in questo caso, si ritiene che i vari progetti debbano essere valutati “caso per caso”, mentre non risulta fattibile normativamente l’imposizione di prescrizioni generali di questo tipo (oltre, eventualmente, la precisazione di criteri di buona progettazione riportanti la dicitura “laddove tecnicamente possibile”, considerando anche gli aspetti di natura economica e di efficienza dell’impianto);

Quesito 15)

“Si richiede un chiarimento in merito alle nuove disposizioni che impongono l’accatastamento degli impianti fotovoltaici in cat. D1 in quanto produttori reddito e pertanto probabilmente anche soggetti a ICI”.

Si rimanda ad un confronto diretto con gli uffici competenti del Catasto. Ad ogni modo, a seguito di contatti con i suddetti uffici risulta chiaro che le disposizioni indicate debbano sempre applicarsi per gli impianti produttori reddito, che sono quelli, secondo il criterio di prevalenza, che travalicano il concetto di autoconsumo.

La Risoluzione n. 3 dell’Agenzia del Territorio del 6 novembre 2008 stabilisce che gli impianti fotovoltaici "industriali" cioè la cui produzione non sia in prevalenza destinata al consumo domestico, ma alla vendita e quindi costituisca una vera e propria attività commerciale, debbono essere accatastati e pertanto soggetti ad ICI sulle base delle aliquote stabilite dai singoli Comuni.

E' chiarito che detti impianti fotovoltaici siano classificati come "opifici", categoria speciale D/1. Di essi dovrà essere definita la rendita catastale sui quali verrà applicata l'ICI. Nel caso di imprenditore agricolo, il soggetto, è esente da ICI in quanto attività connessa.